

PS6892 - PASTA COLAVITA CON BETAGLUCANI RIDUCE IL COLESTEROLO

Provvedimento n. 22834

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 settembre 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante "Codice del Consumo" (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTO il proprio provvedimento del 27 luglio 2011, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Industria alimentare Colavita-IND.AL.CO S.p.A. (di seguito, anche "Ind.al.co"), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società fa parte del *Gruppo Scasserra* ed è attiva, anche nel mercato internazionale, nella produzione di paste alimentari, *cuscus* e prodotti farinacei congeneri. Dall'ultimo bilancio disponibile della società relativo all'esercizio 2010 risulta un fatturato pari a quasi 14 milioni di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione - in internet, sulle confezioni dei prodotti, mediante cartellonistica e *flyers* - di messaggi pubblicitari intesi ad ascrivere al prodotto "Pasta Colavita ai betaglucani" (nei formati *penne rigate*, *linguine*, *fusilli* e *spaghetti*), appartenente alla linea denominata "Su Colavita", effetti di "riduzione del colesterolo", di "contenimento della glicemia", nonché di "regolarizzazione dell'attività intestinale" e "del peso corporeo" grazie allo specifico contenuto di betaglucani¹ recato dall'alimento. In particolare, in data 27 dicembre 2010, è pervenuta una richiesta di intervento da parte di un consumatore in riferimento a messaggi diffusi sul sito internet aziendale, *www.pastacolavita.it*, nei quali veniva promosso il consumo del suddetto prodotto in quanto "scelta ideale per chi è attento al proprio benessere ... che nasce da una miscela di semola di grano duro e orzo, fonte naturale di betaglucani, componenti della fibra alimentare solubile di diversi cereali, **che aiutano a ridurre il colesterolo e a contenere la glicemia**" (grassetto nel testo).

3. Il *packaging* della pasta in esame - per 500 gr. di prodotto - identico per tutti i formati, reca la sagoma di un cuore - sul quale campeggia, a caratteri ingranditi rispetto al resto, la parola "β-glucani" - e, più sotto, il *claim* "aiuta a ridurre il colesterolo". A lato, un riquadro di colore contrastante reca la presentazione del prodotto² ove si ribadisce che "Una porzione di "Su Colavita" (80 gr.) fornisce all'organismo più della metà della razione giornaliera utile a tenere sotto controllo il colesterolo". Sul retro della confezione è riportata, a caratteri molto piccoli, la tabella dei *valori nutrizionali* dalla quale si evince, tra l'altro, che un etto di prodotto contiene 2,3 gr. di betaglucani mentre una porzione di pasta (80 gr.) reca un quantitativo di 1,8 gr. di tali fibre (si riporta l'immagine della confezione di spaghetti da gr. 500)

¹ [I betaglucani, come meglio specificato in seguito, sono fibre di cereali solubili presenti, tra l'altro, nell'orzo e nella crusca d'orzo.]

² ["Specialità alimentare arricchita con farina d'orzo. Ingredienti: Semola di grano duro, farina d'orzo (20%), acqua. La nuova pasta funzionale "Su Colavita" è stata prodotta utilizzando farina d'orzo, arricchita naturalmente con β-glucani. I β-glucani sono componenti della fibra alimentare solubile e, come tali, esercitano nel nostro organismo importanti effetti fisiologici contribuendo a ridurre i livelli di colesterolo e a contenere la glicemia. (...) Abbinata ad uno stile di vita sano e ad una alimentazione equilibrata, la pasta "Su Colavita" può dare un contributo concreto alla tua salute senza rinunciare alla bontà e al gusto".]



6. Il medesimo sito⁸, riferisce, altresì, che proprio la linea di pasta "Su Colavita" ai betaglucani ha conseguito a Shanghai, nel 2010, "il premio "Trend & Innovations" come miglior prodotto per gusto, packaging e benefici salutistici", nell'ambito del SIAL-CHINA, manifestazione fieristica internazionale dei prodotti e delle industrie alimentari. Inoltre, il sito illustra che l'azienda ha ottenuto la "certificazione Kosher, garantita dal Services International Kosher Supervision Ltd"⁹.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

7. A seguito della segnalazione pervenuta in Autorità e sulla base di verifiche successivamente effettuate d'ufficio sul sito internet del professionista, www.pastacolavita.it, in data 4 aprile 2011 è stato comunicato a IND.AL.CO. l'avvio del procedimento istruttorio PS6892 per presunta violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) ed f), 22 e 23, comma 1, lettere d) ed s), del Codice del Consumo.

8. Il 18 maggio 2011 è pervenuta, da parte del professionista, una documentata memoria di replica alle contestazioni e alle richieste di informazioni formulate dall'Autorità.

9. In data 27 luglio 2011, l'Autorità ha deliberato la proroga di trenta giorni del procedimento.

10. L'8 agosto 2011 è stato comunicato al professionista il termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del *Regolamento*.

svolgere funzioni fisiologiche di peculiare interesse salutistico: - Regolarizzano il funzionamento intestinale grazie all'attività fermentativa; -Catturano il colesterolo in eccesso nell'organismo, aiutando l'eliminazione e contribuendo a ridurre l'assorbimento; - Contribuiscono a contenere la glicemia, favorendo il lento assorbimento del glucosio, che comporta una maggiore efficienza di tutto l'organismo e una riduzione del livello di trigliceridi nel sangue; - Facilitano il raggiungimento del senso di sazietà, contribuendo al controllo del peso corporeo" (grassetto nel testo).]

⁸ [Al link: <http://www.pastacolavita.it/3ad.php?id=156>.]

⁹ [<http://www.pastacolavita.it/1b.php> (sub anno 1993).]

2) Le evidenze acquisite

Campagna promozionale e commercializzazione dei prodotti

11. La pasta della linea "Su Colavita" è stata oggetto di campagna promozionale sul sito internet aziendale - a far tempo dal 4 maggio 2010¹⁰ e sino ad oggi - nonché a mezzo cartellonistica "6 x 3" e diffusione di *flyers*¹¹ "prevalentemente a base regionale (Molise)".

12. La commercializzazione della pasta *de qua*, nei quattro formati sopra illustrati, è stata avviata ad ottobre 2009 presso punti vendita della GDO.

Le vendite, nel periodo da ottobre 2009 e fino a marzo 2011, ammontano complessivamente a [omissis]¹² chilogrammi di prodotto, per un fatturato (valore netto) pari a [omissis] euro.

Il premio "Trend & Innovations" e la "certificazione Kosher"

13. In esito alle richieste istruttorie contenute nella comunicazione di avvio del procedimento, il professionista ha prodotto, in allegato alla propria memoria difensiva, documentazione a comprova dell'acquisizione del suddetto premio nonché copia della "certificazione Kosher" rilasciata in data 31 dicembre 2009, e avente validità fino al 31 dicembre 2010, da S.I.K.S. - *Services International Kosher Supervision Ltd*¹³.

La normativa in materia di etichettatura e indicazioni salutistiche per i prodotti alimentari

14. Dopo l'entrata in vigore di alcune direttive europee in materia, debitamente recepite dalla legislazione italiana¹⁴, è stato emanato il Regolamento 20 dicembre 2006, n. 1924/2006/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo che persegue lo scopo di evitare che le indicazioni nutrizionali¹⁵ presenti nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari risultino *fuorvianti* per il consumatore medio inducendolo a scelte alimentari ingiustificate sul piano scientifico (*considerando 16*)¹⁶.

15. Al fine di garantire che le indicazioni nutrizionali e sulla salute risultino *veritiere, chiare, affidabili e utili* ai consumatori, il Regolamento predispone una articolata procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea la quale si avvale della collaborazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare-EFSA al fine di giungere ad una valutazione scientifica *del più alto livello possibile e armonizzata* tra gli stati membri (*considerando 23 ed articolo 4*).

In particolare, l'articolo 5, lettera d), del Regolamento indica espressamente fra le condizioni da rispettare per l'utilizzo di un *health claim* che "la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate".

¹⁰ [L'informazione è desunta dal medesimo sito, nella sezione "News", all'indirizzo: <http://www.pastacolavita.it/3a.php?cpage=2>.]

¹¹ [Pubblicati anche sul sito internet a far tempo, rispettivamente, dal 24 marzo e dal 21 aprile 2010.]

¹² [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹³ [Si tratta di una "non stock non profit religious corporation", avente sede principale a Gerusalemme, che rilascia, a richiesta delle aziende alimentari e dietro effettuazione di specifici controlli, l' autorizzazione ad apporre un contrassegno ("s.i.k.s.") sui prodotti presentati, il quale attesta lo status "Kosher" dei prodotti medesimi, ossia la circostanza che le relative procedure di produzione e confezionamento nonché ogni singolo ingrediente utilizzato nella preparazione sono conformi al Kasheruth, il corpus di regole alimentari ebraiche. Sulla homepage del sito internet di S.I.K.S. (<http://www.siks.org/italy/default.asp>, verificato anche alla data del 25 agosto 2011), entro un banner a scorrimento compare, tra altri, anche il logo del professionista quale cliente dell'organizzazione medesima. La società ha, altresì, dichiarato di essere in attesa della stessa certificazione anche per l'anno 2011, in virtù della già avvenuta effettuazione, con esito positivo, dei relativi controlli.]

¹⁴ [Si tratta del Decreto Legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 - di attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari - secondo cui l'etichettatura nutrizionale è facoltativa, ma diviene obbligatoria quando un'informazione nutrizionale (ossia una descrizione o un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali) figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari. Il successivo Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181, di attuazione della direttiva 2000/13/CE, ha dettato alcune disposizioni di carattere generale (su etichettatura, presentazione e pubblicità) volte ad evitare comunicazioni ingannevoli relativamente ai prodotti alimentari: in particolare, l'etichettatura deve essere tale da: non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto alimentare; non attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede; non suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia.]

¹⁵ [Per indicazione nutrizionale si intende qualsiasi indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute al valore calorico o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene/non contiene/contiene in proporzioni ridotte o accresciute.]

¹⁶ [Il Regolamento ravvisa, infatti, la necessità di garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione abbiano un accertato effetto nutrizionale o fisiologico benefico (*considerando 14*): pertanto, la fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che ne fanno uso dovrebbero giustificarle (*Considerando 17*). Onde garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario, inoltre, che la sostanza oggetto dell'indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti (...) e, laddove opportuno, una quantità significativa della sostanza che produce l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato dovrebbe essere fornita da una quantità dell'alimento tale da poter essere ragionevolmente consumata (*Considerando 15*).]

16. L'articolo 13 del Regolamento prevedeva che gli Stati membri fornissero, entro il 31 gennaio 2008, gli elenchi delle indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento – tra altri – al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

La norma prescriveva, altresì, che entro il 31 gennaio 2010 la Commissione avrebbe adottato ufficialmente, in base alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, tale elenco comunitario previa consultazione dell' EFSA, tenuta, ai sensi del successivo articolo 16, a rendere pubblico il proprio parere. L'articolo 17 del Regolamento prescrive, infine, che in esito all'autorizzazione rilasciata dalla Commissione, "le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli artt. 13 e 14 possono essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili da qualsiasi operatore del settore alimentare".

17. Lo Stato italiano – assieme agli altri paesi membri dell'Unione - ha provveduto alla trasmissione entro il 31 gennaio 2008 dei claim di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo 13, che sono andati a costituire un elenco provvisorio composto da più di 44.000 claim¹⁷.

18. Ad oggi, la Commissione - nonostante il decorso del termine previsto nel medesimo articolo - non ha ancora formalizzato la lista definitiva dei claims autorizzati, principalmente in ragione dell'imponente numero pervenuto da sottoporre all'opinione scientifica dell'EFSA¹⁸.

Da ultimo - in esito alla pubblicazione da parte della Autorità alimentare europea del sesto ed ultimo *batch* sui claim salutistici per alimenti (e annessa condizione d'uso) ex articolo 13 Reg. 1924/06 - la Commissione ha confermato che l'elenco definitivo verrà adottato entro la fine del 2011¹⁹.

I betaglucani e relativi claim salutistici

19. I beta-glucani sono "polisaccaridi non amilacei lineari costituiti da molecole di glucosio unite insieme mediante legami glicosidici b-(1-3) e b-(1-4)" ²⁰. Presenti nella parete cellulare di alcuni lieviti da panificazione oppure estratti dalla crusca di alcuni cereali (grano, avena ed orzo), essi sono i maggiori componenti della frazione solubile della fibra alimentare e, come tali, esercitano, nel nostro organismo, taluni effetti benefici come, ad es., il rallentamento dello svuotamento gastrico o l'incremento della intestinale.

Diverse risultanze sperimentali raccolte ed esaminate, tra altri, dall'agenzia americana *Food and Drug Administration* (FDA) e dall'*Autorità Europea per Sicurezza Alimentare* o EFSA, hanno evidenziato il ruolo dei betaglucani dell'orzo e dell'avena nel contenimento del livello di colesterolo e di ematico nell'uomo e in animali da laboratorio: le ricerche scientifiche sinora effettuate convergono, in genere, sulla necessità di un consumo di betaglucani pari ad almeno 3 gr./*pro die* al fine di ottenere tale benefico risultato, come espressamente indicato nell'elenco provvisorio (cfr. nota 18).

20. L'EFSA ha pubblicato numerose opinioni scientifiche rendendo alcuni pareri circa le indicazioni salutistiche correlate ai *betaglucani*. Per quanto riguarda la correlazione tra tali fibre ed il colesterolo ematico, nell' ottobre 2009, l'EFSA ha reso un primo parere relativo alle indicazioni sulla salute in merito "ai betaglucani e al mantenimento delle normali concentrazioni di colesterolo nel sangue"²¹, concludendo che, nell'ambito di un'accertata relazione di causa-effetto tra consumo di tali fibre e livello di colesterolo nel sangue, il claim "il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue" possiede evidenza scientifica ma che per poter essere

¹⁷ Il professionista produce l'intero elenco - ANNEX 1 CODIFICATO - di cui si riporta un estratto relativo ai betaglucani dell'orzo (pag. 4):

Food or Food component	Health Relationship	Conditions of use (if any)	Nature of evidence	References	Example of wording
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Barley/ barley betaglukan	Blood cholesterol Levels	3g/day	Authoritative Body Barley (FDA)	See: Dietary fibre - Barley beta-glucan and Cholesterol	barley helps reduce cholesterol

¹⁸ [In un comunicato stampa del 27 settembre 2010 (reperibile all'URL <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1176&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>) la Commissione aveva annunciato l'intento di riformare il procedimento per la progressiva adozione della lista dei claim salutistici di cui all'art. 13 del Regolamento, articolandolo in due fasi progressive e stabilendo - a fine 2011 - il nuovo termine per la formalizzazione dell'elenco.]

¹⁹ [Comunicato stampa diffuso il 28 luglio 2011 Reperibile sul sito dell'Istituzione, all'url <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/933&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr> ove testualmente si precisa "Una volta che la lista dei claim salutistici consentiti sarà definitivamente adottata e pienamente operativa, i consumatori dell'Unione avranno la certezza che tutti i claim salutistici utilizzati nel mercato comune hanno evidenza scientifica e non sono ingannevoli".]

²⁰ [La definizione tecnica è tratta dal parere scientifico reso dall'EFSA a luglio 2009 in merito ai claim salutistici riferiti ai Beta-glucani "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to beta-glucans and maintenance of normal blood cholesterol concentrations (ID 754, 755, 757, 801, 1465, 2934) and maintenance or achievement of a normal body weight (ID 820, 823) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006".]

²¹ [Il parere, reperibile all'URL <http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/scdoc/1254.htm>, ha approvato specificamente i claim 754, 755, 757, 801, 1465, 2934 di cui all'elenco ex art. 13 del Regolamento]

supportato, è necessario che l'alimento reclamizzato sia in grado di apportare, in una o più porzioni, almeno 3 grammi - giornalieri - di betaglucani²².

La medesima condizione d'uso è stata indicata anche nel successivo parere pubblicato a dicembre del 2010²³ nel quale l'EFSA ha validato scientificamente il wording *"E' stato dimostrato che il betaglucano abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. L'abbassamento del colesterolo può ridurre il rischio di patologie coronariche"* .

21. In distinti pareri adottati a luglio 2009, l'EFSA non ha invece rilevato, in base ai dati disponibili, una relazione di causa-effetto tra consumo di betaglucani e mantenimento/raggiungimento di un normale peso corporeo (<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1254.htm>) ed ha, inoltre, ritenuto che non potesse essere supportato scientificamente, allo stato, un claim che collegasse al consumo di fibre (intese come *"all carbohydrate components occurring in foods that are non-digestible in the human small intestine"*) un effetto, tra altri, di normale funzionalità intestinale (<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1735.htm>).

22. A giugno 2011, l'EFSA ha pubblicato un nuovo parere²⁴ circa la sostenibilità, alla luce della documentazione scientifica al riguardo acquisita²⁵, di alcune indicazioni salutistiche per alimenti recanti betaglucani da avena e orzo. In particolare, sulla premessa che detti "componenti" risultano *"sufficientemente caratterizzati"*:

i) è stata confermata²⁶ l'evidenza scientifica del wording - riferibile alla generalità della popolazione - che colleghi all'alimento contenente dette fibre *"il mantenimento delle normali concentrazioni nel sangue del colesterolo LDL"* ;

ii) non è stata rinvenuta una relazione di causa-effetto tra consumo di betaglucani da avena/orzo ed *un sostanziale aumento del senso di sazietà che conduca ad una riduzione dell'apporto energetico e, quindi, alla riduzione del peso corporeo*;

iii) è stata riconosciuta evidenza scientifica al claim *"il consumo di betaglucani da orzo/avena contribuisce alla riduzione dell'innalzamento del glucosio dopo il pasto"*. Per supportare tale indicazione, l'EFSA precisa, però, che è necessario consumare - a pasto - 4 g. di dette fibre per ogni 30 g. di carboidrati (pane/pasta) disponibili²⁷;

iv) non è stata riconosciuta sufficiente individuazione al claim *"il beta-glucano migliora la funzione digestiva"*. La genericità dello stesso e la non riferibilità ad una specifica indicazione salutistica ne ha impedito la valutazione, in base alle prescrizioni del *Regolamento Claims*.

23. Anche in tale parere, l'EFSA precisa espressamente che il medesimo - in ossequio a quanto complessivamente previsto dal regolamento CE n. 1924/2006 - non costituisce affatto una "autorizzazione" all'utilizzazione, a fini commerciali, del claim salutistico validato. Sarà infatti la Commissione Europea a consentire, ufficialmente e in via definitiva, i *wordings* e le relative condizioni d'uso in esito al completamento della procedura prevista dall'articolo 13 del medesimo *Regolamento*²⁸.

3) Le argomentazioni difensive del professionista

24. Nella memoria difensiva pervenuta il 18 maggio 2011, trasmessa in esito alla comunicazione di avvio del presente procedimento, IN. DAL. CO. ha rigettato ogni addebito di scorrettezza in riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi al prodotto "Su Colavita", in quanto *"rendono edotto il consumatore di tutte le informazioni necessarie per consentire allo stesso di assumere una decisione consapevole circa l'acquisto o meno del prodotto"*, il quale *"consiste in una pasta <<funzionale>> prodotta, oltre che con semola di grano duro, anche con farina di orzo arricchita naturalmente di betaglucani"*.

25. Secondo il professionista, il claim *"aiuta a ridurre il colesterolo"* presente su detti messaggi, oltre ad essere supportato dalle ricerche scientifiche allegate²⁹, è rispondente al wording validato nel parere rilasciato dall'EFSA a

²² [E' ivi precisato, infine, che il target di popolazione cui si riferiscono le osservazioni rilasciate nel parere è costituito da "adulti con normale o mediamente elevato livello di concentrazione di colesterolo nel sangue", ossia soggetti con valori non patologici di colesterolemia.]

²³ [reperibile all'URL <http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1885.pdf>.]

²⁴ [Reso a marzo 2011, detto parere è reperibile all'URL <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/2207.htm>.]

²⁵ [La documentazione scientifica analizzata da EFSA è costituita dalle informazioni rese dagli Stati membri - sia in seno all'elenco trasmesso ai sensi dell'art. 13 del Reg. sia successivamente - oppure direttamente dagli interessati. La lista di tutta la documentazione esaminata è disponibile su: <http://www.efsa.europa.eu/panels/nda/claims/article13.htm>.]

²⁶ [In quanto già attestata nel precedente parere pubblicato a dicembre 2010.]

²⁷ ["The following wording reflects the scientific evidence: <<Consumption of beta-glucans from oats and barley contributes to the reduction of the glucose rise after meal.>> In order to obtain the claimed effect, 4 g. of beta-glucans from oats or barley for each 30 g. of available carbohydrates should be consumed per meal. The target population is individuals who wish to reduce their post-prandial glycaemic responses".]

²⁸ [Vedasi Appendix B. EFSA Disclaimer (pag. 17).]

²⁹ [A corredo della propria memoria difensiva, il professionista ha trasmesso, tra l'altro, una "Relazione tecnica sui benefici salutistici dei betaglucani" (di data e fonte imprecisate) nonché un comunicato stampa ed il testo integrale delle statuizioni rese, a dicembre 2005, della Food and Drug Administration-FDA in merito alla relazione tra consumo (3 gr. pro die) di betaglucani presenti nell'orzo e riduzione del rischio di malattie coronariche. La FDA è un'agenzia governativa statunitense che ha lo scopo di proteggere la salute dei cittadini mediante attività di regolamentazione e controllo circa l'immissione in commercio di varie tipologie di prodotti, in particolare modo alimentari. Sulla scorta di individuati studi scientifici, il 23 dicembre 2005 (con statuizione provvisoria confermata, in via definitiva il successivo 15 maggio 2006) ha autorizzato l'uso di claim salutistici del tipo "Soluble fiber from foods such as [name of food], as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease".]

dicembre 2010 nonché alla relativa *condizione d'uso*, secondo cui *"per supportare tale claim è necessario che l'alimento reclamizzato sia in grado di apportare in una o più porzioni, almeno tre grammi giornalieri di betaglucani. Infatti, prosegue IN.DAL.CO, sulle confezioni ed in tutti i messaggi pubblicitari della pasta Su Colavita "si evidenzia che 100 g. di prodotto apportano un quantitativo di 2,3 g. di Betaglucani e che 80 gr. di prodotto apportano un quantitativo di 1,8 g. di betaglucani. Viene, inoltre, specificato che <<una porzione di SuColavita (80 g.) fornisce all'organismo più della metà della razione giornaliera utile a tenere sotto controllo il colesterolo"*.

26. Tale claim, aggiunge il professionista, viene riportato sulla confezione e sui messaggi *"con caratteri grafici assolutamente discreti e senza enfasi alcuna sulle parole <<ridurre>> e/o <<colesterolo>>. Il claim è, peraltro, riportato, in colorazione molto simile a quella della confezione e, dunque, non di immediato impatto visivo. Ciò proprio per evitare che il consumatore focalizzi la sua attenzione esclusivamente su detto assunto*³⁰.

"A caratteri evidenti", invece, sarebbe riportata – sul retro della confezione, in seno alla tabella nutrizionale – *"la quantità di betaglucani presente in 100 g. e in 80 g. di prodotto"*.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa via internet, in data 8 agosto 2011, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

28. Con parere pervenuto in data 13 settembre 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, evidenziando che *"già dal primo impatto pubblicitario, risulta chiaro (...) come il professionista voglia veicolare un messaggio ben preciso al potenziale acquirente, ovvero quello dell'effetto inibitorio dell'incremento della colesterolemia assicurato dal suo prodotto"*. Per la specifica conformazione posseduta, tale messaggio risulta avere *"un elevato valore persuasivo nei confronti del consumatore medio, inducendolo, in questo modo, a generare l'erroneo convincimento di poter limitare, con il semplice uso del prodotto in oggetto, qualsiasi problematica legata all'innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue e ad assumere decisioni di carattere commerciale che altrimenti non avrebbe assunto"*. Inoltre, sotto *"il profilo, della veridicità dell'informativa veicolata, dalla documentazione versata in atti è emerso come, nella realtà dei fatti, le proprietà riduttive del colesterolo ascritte ai prodotti in funzione del loro contenuto di betaglucani, sia in termini assoluti sia con riferimento allo specifico riferimento percentuale, non sarebbero in realtà corrette"*.

29. Vengono ravvisati, altresì, ulteriori profili di scorrettezza, sia in quanto non si evincerebbe *"quale sia la natura dei prodotti in questione"* (impedendo *"di discernere se si tratti di un integratore alimentare a base di betaglucani"* oppure *"di un semplice prodotto naturale che sfrutta determinate sostanze"*) sia per la *"mancata indicazione delle prestazioni minime potenzialmente ottenibili tramite l'utilizzo dei prodotti pubblicizzati"*.

Per questi motivi *"il messaggio pubblicitario in esame risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle reali caratteristiche del prodotto in oggetto e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari"*.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

30. Dall'istruttoria svolta emerge la scorrettezza, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, della pratica commerciale posta in essere da IND.AL.CO e consistente nella promozione dei formati di pasta della linea *Su Colavita* - via internet e sulle confezioni dei prodotti nonché attraverso cartellonistica e *leaflet* - mediante utilizzo di *claim* assertivi che li accreditano come alimenti in grado di contribuire a *ridurre il colesterolo e a contenere la glicemia* nonché a *regolarizzare il funzionamento intestinale e facilitare il raggiungimento del senso di sazietà, contribuendo al controllo del peso corporeo* in base allo specifico contenuto di *betaglucani* recato dai medesimi.

31. Tali messaggi risultano idonei a fuorviare i consumatori da scelte commerciali consapevoli e nutrizionalmente fondate, principalmente a causa della prospettazione di molteplici effetti salutistici, ascritti ai prodotti reclamizzati, relativamente alla specifica percentuale di betaglucani contenuta negli alimenti medesimi in correlazione a quanto indicato nei pareri resi da EFSA dal 2009 sino ad oggi.

32. Va premesso, in generale, che, nonostante che la Commissione Europea non abbia ancora reso definitiva la lista dei *claim* autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento n. 1924/2006, le indicazioni contenute nell'elenco provvisorio e la *scientific opinion* dell'EFSA restano comunque i riferimenti per accertare la correttezza – nel senso dell'adeguato fondamento scientifico - dei *claim* utilizzabili dagli operatori alimentari e relativi al rapporto tra il cibo reclamizzato e l'effetto salutistico vantato.

33. Non va dimenticato, infatti, che in attesa delle definitive determinazioni ufficiali della Commissione ex 13 del Regolamento, detta Autorità è chiamata a rendere, nell'ambito dell'articolata procedura di formazione dell'elenco ufficiale dei *claim* nutrizionali, un parere obbligatorio e "pertinente" al quale è espressamente attribuito valore di *"valutazione scientifica del più alto livello possibile"* (considerando 23 e articolo 4 del Regolamento n. 1924/2006/CE). Pertanto è al parere scientifico di questa – ove esistente – che deve farsi riferimento, in attesa del completamento

³⁰ [Grassetto aggiunto.]

della suddetta procedura, al fine di verificare la spendibilità di un'indicazione salutistica al fine di reclamizzare un prodotto alimentare.

34. Nel caso *de quo*, il professionista non ha fornito - nonostante le richieste specifiche dell'Autorità sul punto³¹- alcun supporto scientifico (*i.e.*, sperimentazioni, test, scheda tecnica o analisi mirate) che conforti l'indicazione - presente in etichetta e nei messaggi promozionali - circa lo specifico quantitativo di betaglucani recato da, rispettivamente, 100 g. e 80 g. di prodotto.

a) Il claim relativo all'efficacia coadiuvante nella riduzione del colesterolo

35. Sulla base di quanto precisamente indicato nell'elenco provvisorio e nei pareri dell'EFSA, risulta non veritiero la vantata efficacia salutistica del prodotto nella *riduzione del colesterolo* in quanto essa non può annettersi all'assunzione della normale porzione del prodotto che contiene un quantitativo di betaglucani (1,8 g) inferiore a quello necessario per assicurare l'effetto salutistico, pari, come detto, a 3 g. al giorno.

36. Va osservato, infatti, che costituisce principio generale della sopra richiamata disciplina comunitaria la diretta correlazione fra un effetto salutistico e l'adeguata quantità della sostanza nel prodotto di cui si suggerisce il consumo, corrispondente normalmente alla porzione del prodotto stesso, come richiesto dall'articolo 5 del Reg. 1924/2006. Se, pertanto, una porzione di pasta *Su Colavita* - pari a 80 gr. di prodotto crudo - reca, dichiaratamente, soltanto 1,8 g di betaglucani, il consumo quotidiano dell'alimento reclamizzato - che, nell'ambito di una alimentazione equilibrata si attesta, di norma (e, magari, non costantemente), su una porzione - non può certo assicurare quel *fabbisogno giornaliero* di almeno 3 grammi, necessario - in base ai suddetti pareri EFSA ed anche alle precedenti statuizioni della *Food and Drug Administration Usa* - ad ottenere il pur vantato effetto riduttivo sul colesterolo.

37. Il professionista, peraltro, non contesta l'assunto che occorra un consumo di almeno 3 grammi al giorno di polisaccaridi al fine di ottenere effetti salutistici sul colesterolo (e, anzi, addirittura lo supporta richiamando gli studi scientifici raccolti dall'agenzia americana), i quali sarebbero chiariti dalla precisazione, presente nei messaggi e sul *packaging*, secondo cui "*Una razione (80 g) di Su Colavita*" fornirebbe "*all'organismo più della metà della razione giornaliera utile*" a "*contenere [il] colesterolo*" oppure a "*tenere sotto controllo il colesterolo*".

38. Al riguardo, si rileva che tali precisazioni sono presentate, in realtà, in modo parziale ed assolutamente insufficiente a chiarire i reali effetti salutistici del prodotto derivanti dal suo consumo, anche perché riprodotte con caratteri grafici nettamente inferiori rispetto al *claim* principale, nonché separati e aventi diversa collocazione in tutti i messaggi esaminati (oppure apposta sul retro, nelle confezioni).

b) gli ulteriori claims relativi all'efficacia di regolazione del funzionamento intestinale e del controllo del peso e di contenimento della glicemia

39. Anche gli ulteriori claim salutistici presenti, seppure in posizione più defilata, nella campagna pubblicitaria della pasta *Su Colavita* (*regolare il funzionamento intestinale e facilitare il raggiungimento del senso di sazietà, contribuendo al controllo del peso corporeo, contenimento della glicemia*) non sono, ad oggi, suffragati da puntuale avallo scientifico dell'EFSA.

40. In primo luogo, con pareri del 2009 e 2011, detta Autorità ha espressamente escluso l'esistenza di una correlazione di causa-effetto tra consumo di betaglucani da avena/orzo e "*un sostanziale aumento del senso di sazietà che conduca ad una riduzione dell'apporto energetico e, quindi, alla riduzione del peso corporeo*"³². In particolare, è stata esclusa la conferma scientifica del claim che collegasse al consumo di fibre (intese come "*all carbohydrate components occurring in foods that are non-digestible in the human small intestine*") un effetto, tra altri, di normale funzionalità intestinale³³.

41. Con riferimento invece agli effetti di *contenimento* e di *tenuta sotto controllo* della *glicemia*, nel giugno del 2011, l'EFSA ha pubblicato il parere³⁴ nel quale, a proposito della correlazione tra consumo di dette fibre e glicemia, ha validato scientificamente un claim specifico ("*il consumo di betaglucani da avena e orzo contribuisce alla riduzione dell'innalzamento del glucosio dopo il pasto*") che è corredato da una *condizione d'uso* relativa alla necessità che attraverso l'alimento reclamizzato si introducano - a pasto - "*4 g. di beta-glucani per ogni 30 g. di carboidrati (pane/pasta) disponibili*". E' ben evidente, pertanto che, a fronte di un dichiarato quantitativo di 1,8 g. di betaglucani per 80 g. di pasta *Su Colavita*, il "vanto salutistico" di contenimento della glicemia risulta ingannevole.

42. Per le motivazioni sopraesposte, i claims salutistici utilizzati dal professionista per il prodotto "*Pasta Colavita ai betaglucani*" - in primis quello relativo all'azione coadiuvante per la riduzione del colesterolo - risultano ingannevoli verso i consumatori - ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo - in quanto all'alimento

³¹ [Nella comunicazione di avvio del procedimento era stato richiesto espressamente alla società di fornire, tra altre informazioni, anche "specifica documentazione scientifica che attesti l'idoneità dei betaglucani a svolgere un'azione di riduzione del colesterolo, di contenimento della glicemia, di regolarizzazione dell'attività intestinale e del peso corporeo, segnatamente nella concentrazione presente nei prodotti".]

³² [È il parere pubblicato a giugno 2011 (<http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/2207.htm>). Anche in precedenza, con distinto parere adottato a luglio 2009, l'EFSA non aveva rilevato, in base ai dati disponibili, una relazione di causa-effetto tra consumo di betaglucani e mantenimento/raggiungimento di un normale peso corporeo (<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1254.htm>).]

³³ [<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1735.htm>.]

³⁴ [Supra, sub punto 2) le evidenze acquisite - paragrafo 21.]

reclamizzato non possono essere attribuite le caratteristiche salutistiche vantate pregiudicando una consapevole ed avveduta scelta commerciale.

43. Sulla base del principio di diligenza richiesto quando si utilizzano specifici vantii di natura salutistica, il professionista avrebbe dovuto tenere nella massima considerazione quali fossero i *claim* scientificamente validati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare in relazione al consumo di betaglucani, mentre ha predisposto e continuato a diffondere una campagna promozionale incentrata su indicazioni salutistiche, per accreditare al prodotto un'efficacia salutistica superiore che ad esso non può riconoscersi: esso è idoneo a fuorviare il consumatore da scelte commerciali consapevoli e, per tali motivi, la pratica in questione risulta in contrasto con l'articolo 20 del Codice del Consumo.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

44. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

45. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

46. Con riguardo alla gravità della violazione, nella fattispecie in esame deve tenersi conto dell'importanza e della dimensione economica del professionista, ovvero una società, di medie dimensioni presente non solo sul mercato nazionale ma anche su mercati esteri, con un fatturato di quasi 14 milioni di euro nell'ultimo esercizio.

47. La gravità si apprezza, inoltre, tenendo conto del diverso utilizzo dei sopradescritti claims salutistici – in primis quello relativo alla riduzione del colesterolo -, con riferimento ai diversi supporti utilizzati. In particolare, la diffusione si apprezza sia tenendo conto del numero di confezioni vendute da ottobre 2009 e fino a marzo 2011, sia della diffusione degli stessi claims attraverso altri supporti promozionali e attraverso *internet*, in grado di raggiungere un vasto pubblico di utenti. Rileva inoltre lo specifico *target* di consumatori costituiti da soggetti presumibilmente afflitti da problematiche o patologie collegate al colesterolo, alla glicemia, alla funzionalità peristaltica e al sovrappeso.

48. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a far tempo dal mese di ottobre 2009 e perdura a tutt'oggi.

49. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Industria Alimentare Colavita-IND.AL.CO S.p.A. nella misura di 40.000 € (quarantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, attraverso la veicolazione di informazioni salutistiche non adeguatamente avallate dal punto di vista scientifico, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti pubblicizzati dal professionista;

RITENUTO infine, ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, che l'Autorità è chiamata ad assegnare all'operatore pubblicitario un termine per procedere all'adeguamento delle confezioni di prodotto che riportano messaggi ritenuti ingannevoli;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Industria Alimentare Colavita-IND.AL.CO S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Industria Alimentare Colavita-IND.AL.CO S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e

CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

ASSEGNA

alla società Industria Alimentare Colavita-IND.AL.CO S.p.A., un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, per il necessario adeguamento della confezione di vendita di *Pasta Su Colavita* – nei quattro formati in atto commercializzati - mediante la rimozione della dicitura relativa alla *riduzione del colesterolo*.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà